

CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI

Art. 1

Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente Capitolato Tecnico, con la parola "Ente Appaltante" verrà indicato il Comune di Vicenza – Settore Servizi Sociali e Abitativi, c.trà Mure San Rocco n. 34, 36100 Vicenza e con "Soggetto Aggiudicatario" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per minori preadolescenti ed adolescenti.

Art. 2

Oggetto della procedura di gara

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di accoglienza in centro diurno socio educativo per minori preadolescenti ed adolescenti.

Il servizio si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, finalizzati all'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori in situazioni di disagio o di difficoltà temporanea.

Le attività oggetto di gara si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Vicenza e si svolgono sotto la vigilanza ed il controllo del Settore Servizi Sociali e Abitativi nonché degli altri attori istituzionali del territorio che a vario titolo sono coinvolti.

L'affidamento del servizio è suddiviso in n. 2 lotti:

Lotto n. 1 – Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 12/18 anni di ambo i sessi – CIG 530426953F CPV 85312110-3

Lotto n. 2 – Accoglienza in Centro Diurno socio-educativo per minori 6/11 anni di ambo i sessi – CIG 5304276B04 - CPV 85312110-3

La categoria dei servizi è: Servizi Sanitari Sociali (categoria 25, Allegato II B del D.Lgs n.163/2006 s.m.i.).

Art. 3

Finalità dell'intervento


Sono richieste l'organizzazione e la gestione di attività diurne, da svolgersi in spazi messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario, finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle competenze relazionali ed al sostegno nelle attività sociali, scolastiche e lavorative del minore.

Le finalità dell'intervento sono:

- Promuovere il benessere dei minori sul territorio e prevenire le situazioni di marginalità sociale, favorendo l'integrazione all'interno della comunità di appartenenza;
- Sostenere il minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue capacità relazionali attraverso il confronto tra pari;
- Affiancare la famiglia nelle sue funzioni educative e nella relazione con la scuola e con le agenzie di socializzazione;
- Facilitare lo sviluppo delle competenze scolastiche e lavorative;
- Fornire al minore spazi ed esperienze stimolanti che contribuiscano alla costruzione positiva del sé;
- Sviluppare la connessione con il territorio per facilitare la convivenza sociale.

Art. 4

Destinatari delle prestazioni



Il Comune di Vicenza ammetterà a fruire delle prestazioni di centro diurno i minori individuati dal Servizio Sociale territoriale o dal Servizio Protezione e Tutela Minori, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

Art. 5 **Capacità ricettiva**

Lotto n. 1: La struttura dovrà essere in grado di accogliere almeno 15 minori adolescenti (12/18 anni) di ambo i sessi, in carico ai servizi sociali del Comune di Vicenza, con frequenza settimanale anche differenziata. La programmazione settimanale del calendario dovrà comunque prevedere la compresenza di almeno 12 minori per ciascuna giornata

Lotto n. 2: La struttura dovrà essere in grado di accogliere almeno 5 minori preadolescenti (6/11 anni) di ambo i sessi, in carico ai servizi sociali del Comune di Vicenza, con frequenza settimanale anche differenziata.

La struttura ha facoltà di accogliere minori provenienti da altre zone limitrofe e/o di provenienza regionale o statale, nei posti eccedenti il numero riservato al Comune di Vicenza.

Art. 6 **Modalità di erogazione del servizio e prestazioni**

Il centro diurno si rivolge a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro e dovrà contraddistinguersi secondo le seguenti modalità di intervento.

Il servizio dovrà svolgersi per almeno 45 settimane l'anno, dal lunedì al venerdì, con un orario di norma compreso tra le ore 12,30 e le ore 19,00.

Prestazioni richieste:

- a) Organizzazione di attività ludico-ricreative, ivi compresa la promozione di attività extra moenia, quali gite o vacanze di gruppo;
- b) Sostegno alla socializzazione, attraverso la partecipazione ad attività aggregative, sportive, ecc.;
- c) Supporto educativo al processo di crescita del minore;
- d) Sostegno scolastico pomeridiano;
- e) Consulenza educativa ai genitori;
- f) Servizio di trasporto, se richiesto, da scuola/domicilio dell'utente al centro diurno e viceversa;
- g) Pranzo, se richiesto, e merenda;
- h) Pulizia giornaliera degli ambienti;
- i) Mantenere le relazioni e le comunicazioni con il servizio sociale inviante.

Art. 7 **Calendario dei servizi e modifiche**

Il soggetto aggiudicatario dovrà concordare con il servizio competente il calendario di svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovranno essere definiti preventivamente i giorni di chiusura e/o sospensione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 6.

Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato, previo accordo fra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili sopravvenuti successivamente alla sua approvazione.

Art. 8 **Ammissioni**

L'ammissione all'interno della struttura, qualora vi siano posti disponibili, deve avvenire secondo i tempi indicati dal Comune di Vicenza, compatibilmente con le modalità organizzative del centro. L'ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Coordinatore del centro con il servizio sociale competente e la sua famiglia. Il centro dovrà provvedere all'inserimento, nei giorni



e nell'articolazione oraria, in base alle necessità e alle esigenze del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro redatto dal servizio sociale competente.

L'ammissione è subordinata all'autorizzazione scritta da parte del Comune.

Il Comune di Vicenza non assumerà alcuna responsabilità qualora i minori siano stati accolti dalla struttura senza la prescritta autorizzazione.

L'èquipe professionale operante nel centro è tenuta a definire, in collaborazione con il servizio sociale competente, un progetto educativo individuale (PEI) coerente con il progetto educativo di gruppo, tenendo conto delle risorse istituzionali, personali, familiari e di rete.

Il Comune di Vicenza, nel caso si rendesse necessario l'inserimento di ulteriori minori, rispetto a quanto indicato all'art. 5, disporrà l'inserimento nel rispetto della graduatoria che sarà formulata sulla base del rapporto qualità/prezzo e con riferimento al corrispettivo giornaliero pro capite indicato in sede di gara, come specificato al successivo art. 16.

Art. 9 Dimissioni

L'Ente Appaltante comunicherà i nominativi delle persone da dimettere dai servizi oggetto della presente convenzione, secondo la seguente procedura.

Al termine del periodo previsto dal PEI, il servizio sociale competente e, eventualmente, anche le altre figure professionali coinvolte, gli educatori ed il coordinatore della struttura valuteranno il raggiungimento degli obiettivi posti dal PEI e stabiliranno la data e le modalità di dimissione.

Art. 10 Organizzazione e svolgimento delle attività

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al presente capitolato con idonea organizzazione aziendale.

La struttura nominerà un coordinatore e lo comunicherà formalmente all'Ente Appaltante.

La struttura garantisce la piena conformità dei locali e delle attrezzature utilizzate alle esigenze del servizio e ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Le modalità di organizzazione delle attività devono risultare da specifica ed idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le verifiche del Comune di Vicenza.

In materia di scioperi si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e autoregolamentazione del diritto di sciopero, garantendo la sicurezza degli ospiti presenti in struttura.

Art. 11 Trasporto

Il servizio di trasporto, se richiesto, deve essere adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla vigente normativa.

Il soggetto aggiudicatario deve provvedere, se richiesto, alle necessità di spostamento degli ospiti del centro e garantire il servizio di trasporto dalla scuola/domicilio dell'utente verso il centro e viceversa.

Qualsiasi onere relativo al trasporto è a carico del soggetto aggiudicatario, il quale, in caso di imprevista ed imprevedibile impossibilità ad utilizzare mezzi appositamente previsti per il servizio può utilizzare mezzi pubblici, se adeguati alla tipologia di utenza. Resta inteso che i relativi costi sono comunque a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 12 Locali e attrezzature

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire in sede di offerta tecnica la documentazione relativa ai locali utilizzati per lo svolgimento del servizio che ne attesti i requisiti strutturali secondo le

previsioni della normativa vigente in materia di edilizia, prevenzione incendi e urbanistica (art.5, D.M. 21/05/2011, n.308). Dovranno essere individuati locali separati per ciascun lotto e collocati sul territorio comunale.

E' possibile fornire l'indicazione dei locali anche in assenza immediata della loro disponibilità, purché, entro la data del 01.11.2013 il soggetto aggiudicatario fornisca al Comune di Vicenza la documentazione che attesti l'effettiva operatività del centro, pena la revoca dell'affidamento stesso.

Art. 13

Durata dell'affidamento

L'affidamento avrà durata di anni tre, a decorrere dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2016, alla naturale scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta.

Art. 14

Importo presunto dell'appalto

Gli importi per i tre anni di attività posti a base di gara, al netto di IVA, sono i seguenti:

- Lotto n. 1: € 331.000,00 (trecentotrentunmila/00)
- Lotto n. 2: € 98.000,00 (novantottomila/00)

Tali importi si intendono onnicomprensivi di tutti i costi sostenuti dal servizio per la gestione delle attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.

Art. 15

Tracciabilità dei pagamenti

L'Ente Appaltante ed il Soggetto Aggiudicatario assumono tutti gli obblighi di tracciabilità flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 s.m.i..

Il Comune di Vicenza si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione al Soggetto Aggiudicatario ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (soggetto aggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Art. 16

Corrispettivi e pagamenti

I corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario dal Comune di Vicenza, per la prestazione dei servizi di cui al presente appalto, sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di un prezzo unitario a corpo, per l'accoglienza dei minori nel centro diurno.

Nell'offerta economica dovrà altresì essere indicato anche il corrispettivo giornaliero per utente. Si tratta di un valore che non sarà considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta economica che avverrà esclusivamente con riferimento al prezzo a corpo, onnicomprensivo, per singolo lotto. Nel caso si rendessero necessari degli inserimenti aggiuntivi di minori, rispetto ai lotti già aggiudicati, verrà corrisposta la tariffa giornaliera che sarà indicata in sede di gara e, solo in tali casi, per i soli giorni di effettiva presenza del minore.

Nel suddetto corrispettivo oltre agli interventi svolti direttamente nei confronti dell'utente richiesti agli operatori del soggetto aggiudicatario sono comprese forfettariamente tutte le prestazioni, nessuna eccettuata od esclusa, che riguardano in particolare le attività di aggiornamento, di coordinamento, amministrative e di gestione del sistema informativo.

I suddetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto, inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativo-modificativi, ivi comprese le



attività connesse di reportistica e monitoraggio, e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal soggetto aggiudicatario, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto, fissi ed invariabili, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Soggetto aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il Soggetto aggiudicatario emetterà le fatture con cadenza mensile ed il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità della prestazione, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Si stabilisce sin d'ora che l'Ente Appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al soggetto aggiudicatario per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i.

L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica di regolarità è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare al Comune di Vicenza gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Art.17 **Revisione del prezzo**

Ai sensi dell'art. 115 del Dlgs 163/2006 è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.

Art. 18 **Personale**

Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno svolte dal Soggetto Aggiudicatario attraverso propri operatori adeguatamente con formazione professionale e titolo di studio attinente alla funzione educativa ed in numero adeguato e sufficiente a compiere nella loro totalità e secondo modalità ottimali i servizi richiesti. In particolare il servizio dovrà avvalersi di personale educativo e di un sistema di prestazioni educative tale da garantire un livello di copertura del servizio corrispondente a bisogni caratterizzati per la maggior parte da elevata complessità e multi-problematicità, educativa, sociale, psicologica, culturale e relazionale.

Dovrà essere garantito il rapporto numerico di un operatore ogni 5 minori inseriti.

Il soggetto aggiudicatario adotta gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del proprio personale, fornendo al Comune di Vicenza le necessarie indicazioni e comunicando rapidamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi.

Il personale assegnato non dovrà essere soggetto a rotazioni frequenti, al fine di meglio garantire la continuità dei servizi erogati, anche sul piano della dimensione relazionale con i minori e le loro famiglie e l'efficacia delle azioni educative.



I rapporti con gli utenti delle prestazioni dovranno essere sempre improntati alla massima correttezza, nel pieno rispetto della dignità ed integrità della persona.

Gli operatori impiegati avranno rapporti di lavoro esclusivamente con il Soggetto aggiudicatario che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione dei C.C.N.L. vigenti e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Vicenza, restando quindi ad esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

Il Soggetto aggiudicatario all'inizio del periodo contrattuale dovrà fornire al referente individuato dall'Amministrazione comunale l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, i quali dovranno possedere le qualifiche ed i profili professionali indicati nel progetto offerta. Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti di personale anche per sostituzioni temporanee.

Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che, all'inserimento nel servizio ovvero nel corso dell'espletamento dello stesso, apparissero palesemente inadeguati alle funzioni che sono tenuti a svolgere.

Il personale impiegato sarà tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del C.P.

Il Soggetto aggiudicatario deve ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008, attuativo di direttive CEE, riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dovrà inoltre garantire, senza eccezione alcuna:

- l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nel presente capitolato;
- assoluto rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente normativa per tutto il personale impiegato.

L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, a richiesta del committente, l'esibizione del libro matricola e del foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi relativi all'applicazione del CCNL e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad esercitare nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato.

Art. 19

Tirocini, servizio civile e volontariato

Il soggetto aggiudicatario può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

Ai volontari dovrà essere assicurata preventiva adeguata formazione.

Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire all'Ente Appaltante l'elenco dei volontari presenti nel centro e garantire idonea copertura assicurativa.

Il soggetto aggiudicatario può provvedere all'inserimento, a scopo di tirocinio, di allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio, ovvero attinenti.

Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico del soggetto medesimo.

Art. 20

Sicurezza e tutela dei lavoratori

Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" – D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; nell'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere indicato il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Dlgs 81/2008. Non



sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi. Dovranno essere indicati, da parte del candidato, in sede di offerta economica gli oneri della sicurezza da rischio specifico, il cui ammontare va determinato dai concorrenti in relazione alle voci di costo dell'offerta (art.86 comma 3-bis, art.87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.)

Art. 21

Responsabilità civile e polizza assicurativa

Il soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di cose, tanto propri, quanto dell'Ente Soggetto aggiudicatario o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.

Nello specifico, dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori inseriti per qualsiasi evento dannoso a cose o persone da essi causato nel periodo di permanenza nel centro, nonché per eventuali danni arrecati dal personale dipendente agli utenti del Centro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro.

Il soggetto aggiudicatario provvede a dare comunicazione scritta di tali polizze al Settore servizi sociali e abitativi.

In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, il Soggetto aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Ente appaltante.

I mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio di trasporto devono essere assicurati ed omologati per il trasporto dei minori. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste al presente articolo il Comune di Vicenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.


Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta dell'Ente Appaltante, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Art. 22

Obblighi del soggetto aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

- dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario allo svolgimento del servizio e quindi delle singole attività programmate;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico annualmente della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;
- realizzare ogni altra attività di qualificazione del servizio prevista dal progetto contenuto nell'offerta tecnica presentata;



- comunicare preventivamente al committente eventuali autonome iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli utenti in merito al servizio erogato;
- partecipare agli incontri tecnici del Settore Servizi Sociali e Abitativi ed ad ogni altra iniziativa di interesse promossa dal Comune di Vicenza.
- fornire una relazione semestrale sull'andamento del servizio. La relazione dovrà contenere tutti i dati dai quali possa desumersi il rispetto del capitolato e la regolarità della gestione. Il Comune di Vicenza potrà comunque richiedere ed ottenere qualsiasi altro elemento integrativo necessario per le suddette valutazioni.

Art. 23

Condizioni dei servizi

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 16, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l'espletamento degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse quindi le attività preliminari all'avvio del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di sicurezza, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nella lettera invito, pena la risoluzione di diritto del contratto.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

Il soggetto aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 24

Divieto di subappalto

Il servizio oggetto del presente capitolato è da intendersi unico ed inscindibile. E' fatto dunque divieto al Soggetto aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte il servizio, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno.

Art. 25

Inadempimenti e penalità

L'Ente Appaltante, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della contestazione. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento il committente addebita al soggetto aggiudicatario una penale da € 100,00 a € 1.000,00 (da cento a mille euro), applicata gradualmente secondo la gravità della irregolarità riscontrata.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata; per le successive ulteriori infrazioni, se contestate per inadempienze verificatesi entro tre mesi dalla penalità applicata con recidiva, la penalità è triplicata.

Dopo la comminazione di 5 (cinque) sanzioni pecuniarie, si potrà addivenire alla risoluzione del contratto.

Il Comune di Vicenza procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal soggetto aggiudicatario.



Art. 26
Coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato

Il soggetto aggiudicatario può inoltre valorizzare il contributo delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della L. 266/1991, del DPCM 30.03.2001.

Il soggetto aggiudicatario potrà valorizzare tale contributo delle associazioni di volontariato mediante stipula di convenzioni che disciplinino la tipologia delle prestazioni volontarie eseguite, nonché le modalità di rimborso delle spese coerenti con le caratteristiche di gratuità e solidarietà.

Art. 27
Verifica delle attività

Il Comune di Vicenza ha la facoltà di verificare durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nel presente capitolato, valutando la qualità delle prestazioni degli operatori rispetto agli obiettivi del servizio. A tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a collaborare al fine di fornire i dati statistici relativi all'utenza del Centro.

Art. 28
Risoluzione

Oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del codice civile, il Comune di Vicenza ha facoltà di considerare risolto di diritto – anche nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto – il contratto nei casi in cui il Soggetto aggiudicatario sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti per un periodo temporale superiore al termine tassativo di 15 giorni continuativi. Il suddetto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di ricevimento della raccomandata A.R. mediante la quale il Comune di Vicenza evidenzia l'inadempimento.

Sono altresì causa di risoluzione i seguenti casi:

- violazione di leggi e regolamenti, nonché del presente capitolato, qualora esplicitamente previsto;
- frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e comunque ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto;
- divulgazioni di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
- impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio o che incorra in grave provata indegnità.
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

La risoluzione del contratto è disposta con atto del Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza che viene comunicato al Soggetto Aggiudicatario con raccomandata A.R. La risoluzione ha effetto dalla data di arrivo della raccomandata A.R.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità delle prestazioni oggetto del presente capitolato sino all'individuazione da parte del Comune di Vicenza di un nuovo affidatario del medesimo.

Art. 29
Recesso

L'Ente Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e fino al termine del servizio, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 134 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Vicenza.

L'Ente appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al soggetto aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il soggetto aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

Art. 30

Esecuzione in danno

Qualora il Soggetto Aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto del servizio di accoglienza in centro diurno socio-educativo per minori, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, l'Ente Appaltante potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti.

Art. 31

Cessione del contratto

E' fatto divieto al Soggetto Aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il Soggetto Aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Art. 32

Cauzione provvisoria e cauzione definitiva


La **cauzione provvisoria** è stabilita nella misura del 2% dell'importo complessivo dell'appalto, pari a:

- € 6.620,00 per il LOTTO n. 1
- € 1.960,00 per il LOTTO n. 2

L'importo della cauzione, ai sensi dell'art.75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, il candidato segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione deve essere costituita mediante versamento presso la Tesoreria Comunale della somma o mediante apposita fidejussione bancaria rilasciata da Istituti Bancari a tal fine autorizzati o mediante apposita polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

La **cauzione definitiva**, stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale, dovrà essere versata a cura del soggetto aggiudicatario, in sede di stipulazione del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, fino a che non sia stata definita ogni eventuale controversia.



Art.33
Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi

Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 34
Tutela della privacy

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, a dare applicazione al D.Lgs. n.196/2003 e sue modificazioni. Sarà fatto divieto assoluto al Soggetto Aggiudicatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà rendere noti entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. n.196/2003 comporterà l'esclusiva e piena responsabilità del Soggetto Aggiudicatario, rimanendo il Comune di Vicenza escluso da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 35
Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto/convenzione sono a totale carico del Soggetto Aggiudicatario.

Art. 36
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi del Dlgs 163/2006: Rigon Bertilla (tel. 0444-222523, fax 0444-222535), email servsociali@comune.vicenza.it.

Art. 37
Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente capitolato e del contratto, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.

Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia, il foro competente è quello di Vicenza, per controversie di natura civilistica, da adire nei termini di legge.

Art. 38
Disposizioni Finali



Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi ed alle disposizioni di legge in vigore, nonché alle norme e leggi vigenti in materia socio-assistenziale.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del capitolato non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo nel suo complesso.

La partecipazione alla gara costituirà, pertanto, incondizionata accettazione di tutte indistintamente le clausole contenute nel presente capitolato e impegnerà immediatamente il partecipante.

